



## ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Il giorno 19 ottobre 2014 in Via Pisanello n. 1 si sono riuniti i signori:

- Sig. FINCO MATTEO, nato a Milano il 04/12/1967, residente a Milano, Via Passo Sella n. 12, C.F. FNCMTT67T04F205O;
- Fra FINCO MARCO, nato a Milano il 05/02/1964, residente a Cesano Boscone (MI), Piazza Mons. Moneta n. 1, C.F. FNCMRC64B05F205E;
- Sig. FORNARI PIETRO ANTONIO, nato a Parma il 13/02/1941, residente a Milano, Via Le Espinasse Carlo n. 39, C.F. FRNPRN41B13G337H;

### **DETTI SIGNORI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**



1. E' costituita tra essi e tra quanti potranno aderire in seguito un'Associazione denominata AMICI DI ROSETUM.
2. L'Associazione ha sede in Milano Via Pisanello n. 1.
3. L'Associazione ha durata illimitata.
4. L'Associazione è apartitica e senza scopo di lucro. Ha per scopo quello di rendere presenti e permanenti nella società i valori della fede e della carità cristiana, così come trasmessi dalla tradizione della chiesa cattolica, ed intende porsi come luogo di incontro, strumento di presenza sociale, culturale, assistenziale per la realizzazione di un'autentica solidarietà fra gli uomini, come meglio precisato nello statuto.
5. L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni di legge in materia, da quelle del presente atto e da quelle dello statuto che, composto da numero 20 articoli, firmato dai presenti previa lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "A".
6. A norma di statuto sono organi dell'ente l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente se nominato.

*Moneta*  
*Pietro Fornari*  
*F. F.*

7. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto secondo quanto disposto dallo statuto all'articolo 11.
8. Il primo Consiglio Direttivo è composto da *tre* membri nelle persone di
  - Sig. FINCO MATTEO, che assume la carica di Presidente;
  - Fra FINCO MARCO, consigliere;
  - Sig. FORNARI PIETRO ANTONIO, consigliere.
9. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione così come specificato all'articolo 13 dell'allegato statuto.
10. La rappresentanza legale dell'Associazione è attribuita al Presidente a norma dell'art. 14 dell'allegato statuto.
11. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2014.
12. I componenti si impegnano a versare, ognuno, la somma di Euro 100,00 (cento/00) per un importo complessivo di Euro 300,00 (trecento/00) come fondo iniziale. Tale cifra è da ritenersi a fondo perduto.
13. La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'Associazione durante il primo anno verrà determinata dal Consiglio Direttivo.

I presenti approvano e sottoscrivono questo verbale.




  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO  
UFFICIO TERRITORIALE DI CINISELLO BALSAMO

ATTO REGISTRATO AL N.  
.....1005..... SERIE 3  
DEL .....24/10/2014.....  
ABI ..... CAB ..... € 200,00 ..

Per delega del Direttore provinciale  
Patrizia Papaluca  
Il funzionario  
Valentina Callanissetta


ALLEGATO A

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE "AMICI DI ROSETUM"**

**TITOLO I**  
**DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA ED OGGETTO**

**Articolo 1**

**Denominazione**

E' costituita l'associazione denominata "Amici di Rosetum", in seguito chiamata per brevità "associazione", con sede legale in Milano. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie e sezione distaccate in Italia e all'estero.

L'associazione è apartitica e senza scopo di lucro. L'associazione è disciplinata dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché dal presente statuto.

**Articolo 2**

**Durata dell'associazione**

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.


**Articolo 3**

**Oggetto**

L'associazione ha per scopo quello di rendere presenti e permanenti nella società i valori della fede e della carità cristiana così come trasmessi dalla tradizione della chiesa cattolica.

L'associazione intende inoltre porsi come luogo di incontro, strumento di presenza sociale, culturale, assistenziale per la realizzazione di un'autentica solidarietà fra gli uomini.

Nell'ambito di tali scopi l'associazione svolgerà tutte quelle iniziative che saranno ritenute opportune per il raggiungimento dello scopo sociale.

  
Pietro Antonio

In particolare l'associazione potrà:

- promuovere, sostenere e realizzare attività ed iniziative sociali, assistenziali, caritative, di accoglienza e cura della persona;
- svolgere attività didattiche e di formazione extrascolastica;
- organizzare momenti di convivenza, festa e attività ricreative anche attraverso la somministrazione di alimenti e bevande;
- promuovere attività culturali, mediante l'organizzazione di convegni, assemblee, spettacoli, seminari, pubblicazioni, mostre, concerti, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- svolgere attività editoriali, sia cartacee sia mediante mezzi informatici, multimediali e via siti internet, blog e simili, con l'esclusione di edizione di giornali quotidiani;
- promuovere attività volte alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico e naturale, anche mediante la promozione di gite e soggiorni culturali, con esclusione di attività di agenzia viaggi;
- sostenere, con collaborazioni operative e/o con elargizioni e donazioni, e nell'ambito delle proprie possibilità, l'attività del Centro Francese Culturale Artistico Rosetum;
- promuovere e organizzare la raccolta di viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi ed aiuti in genere a favore di realtà bisognose.

L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che il Consiglio Direttivo riterrà utile o comunque opportuna per il conseguimento degli scopi sociali, ed in particolare potrà:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;

  
Maria Antonia  
Pia Antonia

- prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- promuovere qualsivoglia attività destinata al reperimento di fondi necessari per finanziare le proprie attività istituzionali;
- provvedere ad ogni altro servizio e promuovere ogni altra iniziativa e attività che possa assicurare la migliore realizzazione dello scopo dell'associazione, nel pieno rispetto ed in conformità alle finalità statutarie;
- stipulare ogni più opportuno atto o convenzione per il finanziamento delle proprie attività.

## TITOLO II

### SOCI: MODALITA' DI AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI

#### Articolo 4

##### I soci

L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono soci le persone fisiche e le persone giuridiche la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo, che condividano le finalità sociali, accettino e si impegnino a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari dell'associazione, e che siano in regola con il pagamento della quota sociale.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

#### Articolo 5



*[Handwritten signature]*  
 Pisto Fubius pme  
*[Handwritten signature]*

### **Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali Regolamenti. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'ammissione dei soci decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; il nuovo socio deve provvedere a versare la quota associativa.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, all'Assemblea dei soci. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per decadenza;
- per esclusione.

Il Socio decade automaticamente in caso di (i) fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie; (ii) condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi; (iii) dichiarazione di interdizione o inabilitazione; (iv) mancato pagamento del contributo associativo per due anni consecutivi.

L'esclusione è deliberata nei confronti del socio che non rispetta statuto e regolamento o

  
Riccardo Antonio Jure

agisce in materia contraria alle finalità istituzionali dell'associazione. Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Coloro che abbiano cessato per qualunque causa di appartenere all'associazione non possono ottenere la restituzione dei contributi versati né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

## **Articolo 6**

### **Diritti e doveri dei soci**

Ogni socio è obbligato a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo ed a osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato, maggiore di età, il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, nonché il diritto di essere eletto alle cariche associative. Il diritto di voto non può essere escluso in alcun modo.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dai soci minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Tutti i soci hanno il diritto di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali.


## **TITOLO III**

### **GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 7**

##### **Gli organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono:



Pietro Autuonofone

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente (ove nominato).

## **Articolo 8**

### **Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualsiasi sia il valore della quota. I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea in persona del loro legale rappresentante o di un suo delegato. In sede di Assemblea ogni socio può essere portatore di cinque deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

## **Articolo 9**

### **Assemblea dei soci: convocazione e delibere**

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi, mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e seconda convocazione. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione nella sede del relativo verbale.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi soci maggiorenni. In seconda convocazione, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il

  
Pietro Fabris p.m.e.  
f.g.e.

numero dei soci maggiorenni presenti.

## Articolo 10

### Assemblea dei soci: competenze

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali Regolamenti.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

## Articolo 11

### Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'associazione è costituito da un numero variabile di componenti compreso tra i tre e sette eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della propria carica.

Il Consiglio Direttivo è rieleggibile. Il primo Consiglio Direttivo è nominato in sede di costituzione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente dell'associazione e,



*Handwritten signature:*  
Pietro Auticchio  
fj

eventualmente il Vice Presidente.

In caso di dimissioni o di decesso di qualche membro del Consiglio Direttivo, quest'ultimo coopta nuovi membri, i quali rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea. I consiglieri che verranno nominati dall'Assemblea termineranno il loro mandato unitamente alla scadenza del mandato dei consiglieri in carica.

## **Articolo 12**

### **Consiglio Direttivo: convocazione e delibere**

La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, un giorno prima con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.


Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo e in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente.

Delle delibere deve essere data pubblicità mediante affissione nella sede del relativo



Vittorio Antonis

verbale.

### **Articolo 13**

#### **Consiglio Direttivo: competenze**

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre i seguenti compiti:

- a) predisporre il rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- b) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- c) deliberare l'esclusione dei soci;
- d) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- e) stabilire gli importi delle quote associative;
- f) nominare il Presidente e il Vice Presidente.


Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, per la redazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo, da sottoporre poi all'Assemblea dei soci, e in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero un decimo dei componenti dell'Assemblea dei soci.

### **Articolo 14**

#### **Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra tutti i suoi componenti. Egli dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in



Roberto Antonio Gue.

giudizio e la firma della medesima. Inoltre egli convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta altresì:

- curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, impartendo le conseguenti direttive di governo dell'associazione;
- compiere, nei casi di urgenza, atti di competenza del Consiglio Direttivo, che deve poi ratificarne l'operato nella prima riunione successiva.

Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può conferire ad altri membri del Consiglio Direttivo procure per il compimento delle attività dell'associazione.

#### **Articolo 15**

##### **Vice Presidente**

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Egli collabora con il Presidente allo svolgimento delle principali attività dell'associazione, con responsabilità nei settori definiti dal Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Vice Presidente.

Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.


#### **TITOLO IV**

##### **PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE**

##### **Articolo 16**

##### **Patrimonio**

Il patrimonio sociale è formato dai versamenti effettuati dai soci in sede di costituzione



Pietro Fabris

dell'associazione. Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei soci, da eredità, legati e donazioni e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo. Spetta al Consiglio Direttivo decidere le forme di investimento del patrimonio.

I fondi, le riserve, il capitale e tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili verranno reimpiegati nell'attività dell'associazione o comunque andranno ad incrementarne il patrimonio.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Articolo 17**

#### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

Entro il 30 giugno di ogni anno l'Assemblea dovrà approvare il bilancio consuntivo. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni socio.

### **TITOLO V**

#### **ESTINZIONE E SCIoglIMENTO**

### **Articolo 18**

#### **Estinzione o scioglimento dell'associazione**

L'estinzione o lo scioglimento dell'associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori o il liquidatore, determinandone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa, il patrimonio che



*Handwritten signature:*  
Pietro Antonio...  
f. g. r.

residuerà sarà devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.96 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO VI**

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

#### **Articolo 19**

##### **Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi verranno devolute all'esclusiva competenza del Tribunale di Milano.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

#### **Articolo 20**

##### **Norme finali**

Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto e dall'Atto Costitutivo, valgono le norme del codice civile e di ogni altra legge vigente in materia.



*[Handwritten signature]*  
Pietro Antonio Gue  
*[Handwritten signature]*